

**Decreto del Consiglio federale  
che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo  
di lavoro per la professione delle modiste**

**DCF del 25 maggio 1972 che lo modifica**

*Il Consiglio federale svizzero*

*decreta:*

I

Il decreto del Consiglio federale del 30 aprile 1969<sup>1)</sup> che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la professione delle modiste è modificato come segue:

*Art. 2 cpv. 2 lett. b*

Le apprendiste secondo la legislazione federale sulla formazione professionale.

II

È conferita obbligatorietà generale, eccetto i passi stampati in corsivo, alle seguenti disposizioni che modificano il contratto collettivo di lavoro per la professione delle modiste, contratto allegato al decreto del Consiglio federale del 30 aprile 1969.

*Art. 2 cpv. 2*

Per ogni settimana 1 giorno deve essere libero.

*Art. 7 cpv. 2*

Come paghe minime, compreso il carovita, *a partire dal 1<sup>o</sup> ottobre 1971*, sono fissate le seguenti:

a. Lavoro in città:

Principiante nel 1 <sup>o</sup> mezzo anno dopo la conclusione dell'apprendistato . . . . .	Fr. al mese 700.—
---	----------------------

<sup>1)</sup> FF 1969 I 726

Principiante nel 2 <sup>o</sup> mezzo anno dopo la conclusione dell'apprendistato . . . . .	Fr. al mese 850.—
Aiutante venditrici e operaie a partire dal 2 <sup>o</sup> anno dalla conclusione dell'apprendistato . . . . .	950.—
Venditrici e specialiste . . . . .	1 100.—
<i>b. Altre contrade:</i>	
Principiante nel 1 <sup>o</sup> mezzo anno dopo la conclusione dell'apprendistato . . . . .	650.—
Principiante nel 2 <sup>o</sup> mezzo anno dopo la conclusione dell'apprendistato . . . . .	800.—
Aiutante venditrici e operaie a partire dal 2 <sup>o</sup> anno dalla conclusione dell'apprendistato . . . . .	900.—
Venditrici e specialiste . . . . .	1 000.—

*Art. 7 cpv. 5*

La paga minima per le apprendiste, a partire dal 1<sup>o</sup> ottobre 1971, deve essere la seguente:

	Fr. al mese
<i>a. nel 1<sup>o</sup> anno di apprendistato . . . . .</i>	150.—
<i>b. nel 2<sup>o</sup> anno di apprendistato . . . . .</i>	200.—
<i>c. nell'ultimo mezz'anno . . . . .</i>	300.—

III

Il presente decreto entra in vigore il 3 luglio 1972 con effetto sino al 31 dicembre 1973.

Berna, 25 maggio 1972.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il presidente della Confederazione:

**Celio**

Il cancelliere della Confederazione:

**Huber**

## **Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la professione delle modiste DCF del 25 maggio 1972 che lo modifica**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1972
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	26
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	30.06.1972
Date	
Data	
Seite	1291-1292
Page	
Pagina	
Ref. No	10 110 640

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.